



Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Sezione Staccata di Latina

Decreto n. 4 del 2021

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 73 del decreto legge del 21 luglio 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;

Vista la delibera n. 75 dell'8 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che detta le linee guida per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa, come novellato dal d.P.C.S. 22 dicembre 2020, n. 251;

Visto il proprio bando del 28 gennaio 2021, pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa, con cui è stata indetta la procedura di selezione per due tirocinanti da avviare al periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di 18 mesi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, secondo le modalità stabilite dal citato art. 73 d.l. n. 69/2013;

Viste le domande, con l'allegata documentazione, pervenute a questo Tribunale entro la data di scadenza indicata nel bando (30 marzo 2021);

Visti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 73, comma 1 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 ed i criteri di preferenza prescritti dall'art. 73, comma 2 dello stesso d.l. per la selezione dei candidati;

Ritenuto non necessario procedere alla nomina dell'apposita Commissione per la selezione dei candidati;

D E C R E T A

Art. 1

Sono ammessi al periodo di formazione teorico-pratica i concorrenti collocati nelle prime due posizioni della seguente graduatoria che presentano i requisiti di ammissione di cui all'art. 73 cit.

n.	cognome	nome	data nascita	diritto costit.	diritto priv.	diritto proc. civile	diritto comm.	diritto penale	diritto proc. penale	diritto del lavoro	diritto amm.	media voti	voto laurea
1	Visconti	Laura	26/02/97	30	28,3	30	28	28	28	30	30	29,04	110L
2	Romano	Sara	25/07/97	27	30	27,5	25	30	30	30	30	28,69	110L
3	Serini	Federico	21/02/92	30	26,5	22	27	27,5	30	28	27,5	27,31	110L
4	Spirito	Giovanna	27/10/96	24	20	28	26	30	30	25	30	26,62	106
5	Antegiovanni	Alex	25/08/88	26	26	27	25	28	28	29	23	26,50	108
6	Moscetta	Irene	18/03/94	25	27	22	29	23	25,5	23	27,5	25,25	106
7	Aguzzi	Lorenzo	29/07/95	25	25	23	25	28	20	28	26	25,00	105
8	Di Manno	Michela	16/10/90	23	18	20	22	19	18	24	25	21,12	90

Art. 2

I concorrenti ammessi al tirocinio, che saranno avvertiti personalmente via pec, sono tenuti a prestare il loro assenso entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'avvio del periodo di tirocinio è subordinato alla stipula da parte di ciascun tirocinante a proprie spese di una polizza assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

Art. 3

I concorrenti ammessi al tirocinio che non formuleranno atto di assenso o non si presenteranno nei termini stabiliti verranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria.

Art. 4

Il tirocinio formativo avrà una durata di diciotto mesi a decorrere dal 15 giugno 2021.

Art. 5

Con successivo decreto si procederà all'assegnazione dei tirocinanti ai magistrati affidatari.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Latina, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE